

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

GRIMALDI, relatore. Non accetta. Lo trova di una forma non dissimile dalla sua.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

PLEBANO. Io ho domandato di parlare sull'articolo.

PRESIDENTE. Attenda un momento; domando prima se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Plebano.

(È appoggiato.)

L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO. Io veramente credeva che la Commissione e l'onorevole ministro non dovessero avere nessuna difficoltà ad accettare quest'emendamento, perchè non fa che esplicitare meglio il loro concetto.

Che cosa volevano il Ministero e la Commissione con quest'articolo 14? Essi volevano fare un favore agli eredi del contribuente, vale a dire che in caso di morte del contribuente fosse accordato all'erede un termine più lungo per fare valere le proprie ragioni, ed è un concetto col quale io consento intieramente. Ma ministro e Commissione non hanno ricordato che fra i termini accordati al contribuente ve ne ha uno di sei mesi. La legge vigente accorda al contribuente sei mesi di tempo dalla pubblicazione dei ruoli, per poter ricorrere ai tribunali; ma se voi ora introducete nella legge la disposizione contenuta in quest'articolo come è stata proposta dalla Commissione la quale dice: « Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denunzia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, » che cosa fate? Venite a ridurre di due mesi quel tal termine di sei mesi che la legge in vigore ora accorda.

Io quindi, ispirandomi alle idee della Commissione e del ministro, aveva modificato quest'articolo nel modo seguente:

« Quando avvenga la morte del contribuente i termini per qualsiasi denunzia o ricorso si intenderanno a favore dell'erede prorogati di quattro mesi. »

Mi pare che tale modificazione sia tanto giusta, che temo di non essermi spiegato abbastanza chiaramente, poichè altrimenti non saprei comprendere come l'onorevole ministro e la Commissione non vogliono accettare.

MINISTRO PER LE FINANZE. È questione di giorni.

PLEBANO. Ma ella vuol ridurre il termine.

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, ha terminato?

PLEBANO. Ho terminato.

PRESIDENTE. L'onorevole Villani modifica così l'articolo 14:

« Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denunzia o per il ricorso, gli eredi avranno i termini medesimi che il Codice civile negli articoli 956 e 961 accorda per far l'inventario e deliberare. »

Onorevole ministro, accetta quest'emendamento?

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

GRIMALDI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Bertolini fa un'aggiunta, che è così concepita:

« Salvi i maggiori termini che ancora competessero al contribuente. »

Il ministro accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. Non accetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

GRIMALDI, relatore. No.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

L'onorevole Villani ha facoltà di parlare.

VILLANI. Le circostanze e le ragioni che mi spingono a chiedere che la parte finale dell'articolo 14 del progetto di legge in discussione sia diversamente compilata, sono tali che nessuno potrà sconoscere, come quelle che emanano da testuali disposizioni del Codice civile, disposizioni che verremmo in parte a manomettere, se si ritenesse l'articolo così come nel progetto si legge, ed il potere legislativo è il primo che deve le leggi osservare e rispettare nella loro integrità.

Nel Codice civile, che è il *jus commune*, si contengono disposizioni che tutti conosciamo o dobbiamo conoscere, le quali hanno definito senza equivoci i termini entro i quali un individuo deve rifiutare o accettare una eredità puramente e semplicemente o col beneficio dell'inventario; ed a noi non è consentito di potere quei termini nè direttamente nè indirettamente pregiudicare, immutare o variare, per non incorrere nello sconcio di modificare o restringere nella discussione di leggi speciali ciò che è statuito nel Codice generale e fondamentale. E di vero, nell'articolo 959 del Codice è dato all'erede un termine di tre mesi per procedere alla compilazione dell'inventario, e quando durante lo stesso circostanze imponenti avessero impedito di poterlo cominciare o completare, gli è consentito un secondo termine di eguale durata, che deve richiedersi al pretore del luogo dell'apertura della successione. Dopo compiuto l'enunciato termine e di continuazione allo stesso, l'altro articolo